

ASPO SPA

Via Indonesia, n. 9
07026 OLBIA (OT)

**REGOLAMENTO PER
L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURE NEGOZiate
SOTTOSOGLIA**

(in attuazione dell'art. 36 D.Lvo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.)

APPROVATO DAL CDA
NELLA SEDUTA DEL 16 Luglio 2018

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - LIMITI DI APPLICAZIONE

Art. 3 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Art. 4 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Art. 5 - FORMA E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – ELENCO OPERATORI ECONOMICI

Art. 6 - VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DELLE DITTE AGGIUDICATARIE

Art. 7 - CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 8 – GARANZIE

Art. 9 - SERVIZI LEGALI E NOTARILI

Art. 10 - SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

Art. 11 – NORME FINALI

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 36 del D.Lvo 18.4.2016, n. 50 e smi disciplina il sistema dell'affidamento diretto e della procedura negoziata per l'acquisizione di lavori, beni e servizi necessari all'Ente di importo inferiore alle soglie comunitarie.

La procedura negoziata disciplinata nel presente regolamento deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché rotazione degli inviti e degli affidamenti intendendosi per:

- a) principio di economicità: l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) principio di efficacia: la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) principio di tempestività: l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) principio di correttezza: una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) principio di libera concorrenza: l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) principio di non discriminazione e di parità di trattamento: una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) principio di trasparenza e pubblicità: la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) principio di proporzionalità: l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

Nell'espletamento di dette procedure ci si dovrà attenere altresì:

- ai criteri ambientali di cui all'art. 34 del D.Lvo n. 50/16 e smi e prevedendo nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
- al principio del divieto di conflitto di interesse come disciplinato dall'art. 42 del D.Lvo n. 50/16 e smi prevenendo e risolvendo i conflitti di interessi con l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Tutte le procedure previste nel presente regolamento devono essere precedute, ai sensi dell'art. 32, c. 2 del D.Lvo n. 50/16 e smi, dalla determina a contrattare che deve contenere, in forza della linea Guida ANAC n. 4/16 e smi, almeno:

- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare,
- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare,
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile,
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni,

- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte,
- le principali condizioni contrattuali.

In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

La procedura di aggiudicazione si articola, di regola, in 3 fasi:

- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
- c) stipulazione del contratto.

Articolo 2 LIMITI DI APPLICAZIONE

Le procedure negoziate previste nel presente regolamento sono consentite sino al limite di importo massimo determinato dalla legislazione vigente, con esclusione dell'I.V.A. (al momento dell'approvazione del presente regolamento il limite per forniture e servizi è stabilito in euro 221.000,00 per i settori ordinari ed euro 443.000,00 per i settori speciali; per i lavori pubblici è stabilito in euro 1.000.000,00)

Oltre tale importo si dovrà procedere con le ordinarie procedure di acquisto applicando le relative disposizioni nazionali e/o comunitarie, nonché regionali ove esistenti.

Qualora l'importo complessivo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00 esclusa I.V.A., si potrà procedere ad affidamento diretto ad un operatore economico in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa per la partecipazione a ordinarie procedure di scelta del contraente. Ai sensi dell'art. 32, c. 2 del D.Lvo n. 50/2016 e smi si può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato:

- l'oggetto dell'affidamento,
- l'importo,
- il fornitore,
- le ragioni della scelta del fornitore,
- il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
- il possesso dei requisiti tecnico-professionali.

Qualora si tratti di un lavoro, bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto ai sensi della vigente normativa (cfr art. 63, c. 2, lett. b) D.Lvo n. 50/16 e smi per i settori ordinari).

Articolo 3 DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

E' espressamente vietato frazionare artificialmente un intervento che possa considerarsi unitario allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente regolamento o di sottrarsi al ricorso all'appalto.

Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dallo strumento programmatico dell'Ente per singole prestazioni.

Articolo 4 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, a seguito di individuazione negli atti di programmazione aziendali, è nominato con apposito provvedimento dal Direttore Generale prima della fase di progettazione della prestazione di cui si tratta. Il provvedimento di nomina può essere relativo anche a varie tipologie di prestazioni ma deve comunque contenere esattamente gli oggetti degli affidamenti per i quali il soggetto viene nominato.

Può essere nominato Responsabile Unico del Procedimento il dipendente di ruolo con almeno la qualifica di Quadro o in alternativa dipendente con titolo di studio magistrale; in caso di carenza in organico di personale di ruolo in possesso di competenza e titolo di studio adeguati può essere nominato Responsabile Unico del Procedimento un dipendente in servizio. In caso di carenza in organico di professionalità adeguate possono anche essere attribuiti compiti di supporto al RUP a soggetti esterni all'Ente da individuarsi mediante procedure di affidamento da attuarsi in base all'importo della prestazione.

Per i lavori ed i servizi attinenti all'architettura ed ingegneria il Responsabile Unico del Procedimento deve essere un tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa (si veda art. 31 del D.Lvo n. 50/16).

L'atto finale del procedimento che impegna l'Azienda all'esterno è adottato dal Direttore Generale o dagli organi competenti aziendali in base ai vigenti atti aziendali che disciplinano competenze e procure.

Il Responsabile Unico del Procedimento redige gli atti per svolgere la procedura negoziata, verifica la disponibilità delle risorse economiche necessarie, propone l'autorizzazione di eventuali prestazioni complementari, rilascia il certificato di regolare esecuzione della prestazione, propone la liquidazione della spesa nonché quanto necessario per completare la procedura.

Il Responsabile del procedimento è Direttore dell'esecuzione, salvo il caso di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedano l'apporto di

una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; in tali casi il direttore dell'esecuzione può essere nominato dal Dirigente/Responsabile di servizio al momento della firma del contratto.

Articolo 5
FORMA E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
– ELENCO OPERATORI ECONOMICI

Gli affidamenti diretti e le procedure negoziate disciplinate dal presente regolamento possono essere effettuate con i sistemi di seguito riportati.

Il numero di operatori economici da invitare alle singole procedure è individuato in relazione all'importo a base di gara come segue:

PER FORNITURE E SERVIZI

DALL'IMPORTO DI EURO	ALL'IMPORTO DI EURO	NUMERO DITTE
0,01	39.999,99	1
40.000,00	220.999,99 (sett. ordinario) 442.999,99 (sett. speciale)	5
40.000,00	749.999,99 (sett. ordinario) 999.999,99 (sett. speciale) (per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX)	5

PER LAVORI

DALL'IMPORTO DI EURO	ALL'IMPORTO DI EURO	NUMERO DITTE
0,01	39.999,99	1
40.000,00	149.999,99	10
150.000,00	999.999,99	15

La procedura negoziata si concretizza nella formulazione di una lettera indirizzata al numero di operatori come sopra individuato.

Nell'invitare le Ditte dovranno essere rispettati i principi indicati nell'articolo 1;

Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti implica, ove possibile, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese e, al contrario, favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici qualificati di essere affidatari di contratti pubblici di analogo importo ed analogo categoria merceologica.

Il principio di rotazione può essere derogato previa adeguata motivazione, a titolo esemplificativo, in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di

riferimento. Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Gli operatori economici devono essere individuati sulla base di documentate indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Azienda in ossequio ad una procedura adeguata pubblicizzata.

Nel caso di **AFFIDAMENTO DIRETTO**, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

a) Per prestazioni di importo inferiore a 40.000,00 euro, la ditta a cui chiedere l'offerta è individuata dal Responsabile Unico del Procedimento in base a indagini svolte sul mercato tramite internet, elenchi ufficiali di operatori economici (ad es. CCIAA ecc.), albi speciali ecc.; nella scelta della ditta da interpellare dovrà essere rispettato il principio di rotazione)

b) in presenza dell'elenco di operatori economici, si procederà alla scelta di un operatore economico secondo il criterio della rotazione degli operatori, nella categoria merceologica di riferimento.

Qualora il medesimo dimostri che non sia in grado di effettuare la prestazione richiesta si procederà a chiamare il successivo in elenco, il quale sarà escluso dai successivi affidamenti diretti sino all'utilizzo di tutti gli operatori presenti nella categoria merceologica di riferimento.

Nel caso in cui si debba procedere con **INVITO A PIÙ OPERATORI** possono essere utilizzati i seguenti due sistemi: indagine di mercato ed elenco operatori economici. L'indagine di mercato sarà utilizzabile solo quando non sia stato istituito per la categoria merceologica della prestazione da acquistare, l'elenco degli operatori economici.

Nel caso in cui sia necessaria l'**INDAGINE DI MERCATO** dovrà essere pubblicato sul profilo del committente adeguato avviso con indicato: oggetto della prestazione, importo stimato, requisiti dei partecipanti, termine entro il quale dovranno pervenire le manifestazioni di interesse, numero di ditte che saranno invitate alla procedura negoziata, criterio di selezione delle ditte da invitare nel caso in cui giungano manifestazioni di interesse in numero superiore a quelle da invitare. L'indagine di mercato avrà validità ed efficacia per la sola prestazione indicata nel suo oggetto.

Nel caso di istituzione **DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI** le ditte saranno inserite, previa autocertificazione dei requisiti di qualificazione, in ordine cronologico di presentazione della domanda se completa e saranno invitate alle procedure in base a rotazione nel numero di ditte sopra indicato. L'elenco sarà tenuto in modalità aperta.

La rotazione sarà condotta nella modalità spuria e quindi si procederà ad eliminare gli operatori economici già invitati e l'aggiudicatario, nell'ultima procedura svolta.

Le ditte saranno iscritte in apposito elenco; di tale circostanza e del numero attribuito alla ditta si darà notizia alla medesima. Tale numero dovrà rimanere segreto in quanto necessario ai fini della rotazione per l'invito alle diverse procedure.

L'elenco degli operatori economici, ove istituito, sarà utilizzato anche per scegliere le ditte da invitare alle procedure negoziate disciplinate dalla normativa vigente (cfr. artt. 63 e art. 125 D.Lvo n. 50/16 e smi) che si dovessero rendere necessarie.

Le ditte iscritte nell'elenco degli operatori economici potranno essere cancellate d'ufficio dallo stesso al verificarsi, fra l'altro, di una delle seguenti condizioni:

- sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l'inclusione nell'elenco;
- quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;
- irrogazione di penali da parte dell'ente in precedenti rapporti instaurati;
- mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
- mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificazione alcuna;
- condanna definitiva per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di fiducia e/o di natura morale richiesti per l'iscrizione all'elenco;
- mancata risposta ad inviti dell'Azienda per tre volte consecutive;
- cessazione dell'attività.

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato. La cancellazione comporta la non iscrizione per i successivi sei mesi dall'avvenuta cancellazione.

L'affidatario delle prestazioni deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Al riguardo si demanda rispettivamente agli artt. 80, 83, c. 4 e 6 e 84 del D.Lvo 50/16 e smi. Tali requisiti saranno richiesti al momento dell'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici ovvero, per le ditte non iscritte, all'atto dell'indizione della singola procedura in rapporto all'entità della prestazione da acquistare. Per le ditte iscritte nell'elenco i requisiti verranno verificati, solo al momento di affidamento di una nuova procedura.

La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione ed il Codice Identificativo Gara (CIG)
- b) le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto (o progetto esecutivo per i lavori)
- c) le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione
- e) le modalità ed i tempi di pagamento
- f) le eventuali garanzie richieste
- g) le eventuali penalità
- h) le specificazioni dei casi di grave inadempimento
- i) il prezzo a base di gara
- j) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del D.Lvo n. 50/16 e smi e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto articolo 95, comma 4. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione
- k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- l) i requisiti generali, di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale della ditta

- m) il termine di presentazione delle offerte, la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa
 - n) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse
 - o) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida
 - p) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità
 - q) i requisiti soggettivi richiesti all'appaltatore, e la richiesta all'appaltatore di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
 - r) indicazione del Titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lvo n. 196/2003 e s.m.i.
 - s) il nominativo del Responsabile Unico del procedimento
- nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità della prestazione da acquistare.

I punti b), c), d), e), f), g), h) possono essere contenuti in un allegato alla lettera, denominato capitolato o disciplinare tecnico.

Nel caso di applicazione del criterio del prezzo più basso, nella lettera di invito occorre altresì specificare, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici:

- a) che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali;
- b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il cosiddetto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi;
- c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica;
- d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia.

Gli operatori dovranno presentare, entro il termine fissato nella lettera di invito, la propria offerta in busta chiusa sigillata, sulla quale dovranno essere indicati l'oggetto della gara e la data di scadenza del termine della presentazione dell'offerta. Alla scadenza il RUP, procederà all'apertura delle buste con l'assistenza di almeno un testimone, in caso di offerta al prezzo più basso, o con commissione composta da almeno due/tre membri, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, e, in entrambi i casi, redigerà apposito verbale. In caso di commissione di gara la nomina della stessa spetta al Direttore Generale, che procederà informalmente alla scelta dei commissari esperti possibilmente tra dipendenti che non abbiano svolto né possano svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (da

verificare). Dell'apertura delle buste e della valutazione delle offerte sarà redatto sintetico verbale, sottoscritto dal personale intervenuto.

Dalla data di istituzione dell'elenco dei Commissari presso l'ANAC, il Presidente della Commissione sarà individuato ai sensi dell'art. 77 del D.Lvo n. 50/16 e smi.

Articolo 6

VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DELLE DITTE AGGIUDICATARIE

Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e smi, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nella forma della scrittura privata o scambio di lettere per corrispondenza, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012 e smi). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e smi, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nella forma della scrittura privata o scambio di lettere per corrispondenza (mail, PEC), alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012 e smi). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

Per lavori, servizi e forniture di importi superiori a 20.000,00 euro fino a euro 39.999,99, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, l'Ente procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se

previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a euro 40.000,00 la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è regolata dall'articolo 36, comma 5, del D.Lvo n. 50/16 e smi.

Articolo 7 CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Le prestazioni previste dal presente documento sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri, nel rispetto comunque di quanto previsto in generale dall'art. 95 del D.Lvo n. 50/16 e smi:

- a) al prezzo più basso, qualora la prestazione oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o come descritti nella lettera di invito;
- b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lvo n. 50/16 e smi, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali a solo titolo esemplificativo il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, la sicurezza di approvvigionamento ecc.; in questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito. Ai sensi dell'art. 95, c. 10 bis del D.Lvo n. 50/16 e smi la stazione appaltante al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

In entrambi i casi suddetti sono comunque ammesse esclusivamente offerte in ribasso sui prezzi a base di gara.

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, il Responsabile unico del procedimento, prima di escluderle, chiede per iscritto le spiegazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

Il Responsabile unico del procedimento tiene conto delle giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione, l'incidenza del costo della manodopera, del costo dei prodotti impiegati per lo svolgimento del servizio e comunque di tutti quegli elementi di costo che vanno a determinare il prezzo della prestazione nonché l'originalità del lavoro, prodotto o servizio.

Nel caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa sono assoggettate alla verifica tutte le offerte che hanno ottenuto un punteggio superiore ai 4/5 per il prezzo ed ai 4/5 per la qualità.

Articolo 8 GARANZIE

A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, in sede di gara può essere richiesta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara da prestare, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 (D.Lvo n. 50/2016), qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Tale cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto per l'aggiudicatario mentre ai non aggiudicatari la cauzione è restituita, in segno di svincolo, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 93, c. 2 del D.Lvo n. 50/2016 e smi per affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 attuati con la procedura di cui all'art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lvo n. 50/16 e smi la garanzia provvisoria non è richiesta.

La Ditta appaltatrice deve poi prestare una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, fatte salve le ipotesi di incremento dell'importo in base allo sconto formulato così come disciplinato dall'art. 103 del D.Lvo n. 50/16 e smi.

Tale garanzia sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione e dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

Tutte le garanzie di cui al presente articolo devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La durata del vincolo sarà determinata dal responsabile del procedimento al momento dell'indizione della procedura.

L'importo delle garanzie di cui al presente articolo è ridotto nella misura indicata dall'art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e smi nel caso in cui la ditta posseda le certificazioni ivi previste. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si applica la riduzione del 50% anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

È facoltà della stazione appaltante in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Articolo 9 SERVIZI LEGALI E NOTARILI

Le presenti linee guida trovano applicazione anche per i servizi legali di cui all'art. 17, c. 1, lett. d) del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. e precisamente:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Il numero di professionisti da invitare alle singole procedure è individuato in relazione all'importo della parcella da determinarsi ai sensi del DM 55/2014 da porre a base di gara come segue:

DALL'IMPORTO DI EURO	ALL'IMPORTO DI EURO	NUMERO PROFESSIONISTI
0,01	39.999,99	1
40.000,00	In poi	3

Per la scelta del professionista da invitare alla procedura, nel caso di **AFFIDAMENTO DIRETTO**, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

a) in assenza di elenco di operatori economici il professionista a cui chiedere offerta deve essere scelto a cura del Responsabile Unico del Procedimento della procedura oggetto del contenzioso o che necessita del parere di precontenzioso nel rispetto del principio di

rotazione degli inviti e degli affidamenti motivando la scelta in base alle esperienze e competenze del professionista nella specifica materia oggetto del contenzioso.

b) in presenza dell'elenco di professionisti avvocati, si procederà a sorteggiare, nella categoria professionale di riferimento del contenzioso in questione, un operatore economico; qualora il medesimo dimostri che non sia in grado di effettuare la prestazione richiesta si procederà a nuovo sorteggio. Il soggetto sorteggiato sarà escluso dai successivi sorteggi per affidamenti diretti sino all'utilizzo di tutti gli operatori presenti nella categoria merceologica di riferimento.

Nel caso in cui si debba procedere con INVITO A PIÙ PROFESSIONISTI possono essere utilizzati i seguenti due sistemi: indagine di mercato ed elenco operatori economici. L'indagine di mercato sarà utilizzabile solo quando non sia stato istituito per la categoria professionale della prestazione da acquistare l'elenco degli operatori economici.

Nel caso in cui sia necessaria l'INDAGINE DI MERCATO dovrà essere pubblicato sul profilo del committente adeguato avviso con indicato: oggetto della prestazione, importo stimato, requisiti dei partecipanti, termine entro il quale dovranno pervenire le manifestazioni di interesse, numero di professionisti che saranno invitati alla procedura negoziata, criterio di selezione dei professionisti da invitare nel caso in cui giungano manifestazioni di interesse in numero superiore a quelli da invitare. L'indagine di mercato avrà validità ed efficacia per la sola prestazione indicata nel suo oggetto.

Nel caso di istituzione DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI lo stesso sarà istituito in base alla competenza per materia ed i professionisti saranno inseriti, previa verifica dei requisiti di qualificazione per la categoria per cui viene chiesta l'iscrizione, in ordine cronologico di presentazione della domanda se completa e saranno invitati alle procedure in base a rotazione nel numero di professionisti sopra indicato. L'elenco sarà tenuto in modalità aperta. La rotazione sarà condotta nella modalità pura e quindi non si procederà ad eliminare i professionisti già invitati e l'aggiudicatario, nell'ultima procedura svolta.

I professionisti saranno iscritti in apposito elenco; di tale circostanza e del numero attribuito a ciascuno si darà notizia al medesimo. Tale numero dovrà rimanere segreto in quanto necessario ai fini della rotazione per l'invito alle diverse procedure.

Articolo 10 SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di progettazione relativi ai lavori nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 26, del Codice dei Contratti;
- c) le attività di supporto tecnico, economico – finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale al Responsabile del procedimento di cui all'articolo 31, comma 7 e 11, del Codice dei Contratti;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, collaudi statici e tecnico-amministrativi, rilievi, frazionamenti, accatastamenti, ecc.);

e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

Il numero di professionisti da invitare alle singole procedure è individuato in relazione all'importo della parcella da determinarsi ai sensi del DM 17.6.2016 da porre a base di gara come segue:

DALL'IMPORTO DI EURO	ALL'IMPORTO DI EURO	NUMERO PROFESSIONISTI
0,01	19.999,99	1
20.000,00	39.999,99	3
40.000	99.999,99	5

Per la scelta del professionista da invitare alla procedura, nel caso di **AFFIDAMENTO DIRETTO**, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

a) in assenza di elenco di operatori economici il professionista a cui chiedere offerta deve essere scelto a cura del Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti motivando la scelta in base alle esperienze e competenze del professionista nella specifica materia oggetto dell'incarico.

Nel caso di **INDAGINE DI MERCATO** l'avviso deve essere pubblicato sul sito informatico della stazione appaltante per un periodo non inferiore a quindici giorni e inviato agli ordini professionali, nazionali e territoriali per consentire loro la pubblicità tra gli iscritti. L'avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, sono richiesti i requisiti disciplinati nella linea guida dell'ANAC n. 1/2016 e smi. Ai soggetti che intendono manifestare il proprio interesse è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

L'avviso di indagine di mercato deve altresì indicare: oggetto della prestazione, importo stimato, termine entro il quale dovranno pervenire le manifestazioni di interesse, numero di professionisti che saranno invitati alla procedura negoziata, criterio di selezione dei professionisti da invitare nel caso in cui giungano manifestazioni di interesse in numero superiore a quelli da invitare. L'indagine di mercato avrà validità ed efficacia per la sola prestazione indicata nel suo oggetto.

Dei professionisti candidati in possesso dei requisiti richiesti si redigerà elenco; di tale circostanza e del numero loro attribuito si darà notizia agli stessi. Tale numero dovrà rimanere segreto in quanto necessario ai fini della rotazione.

I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), di importo pari o superiore a 100.000 euro sono disciplinati dall'articolo 157 del Codice dei Contratti.

Articolo 11
NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si demanda al D.Lvo 18.4.2016, n. 50 e smi.